

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
il tribunale ordinario di roma
In persona del giudice unico
Dott. Alberto Bucci

13489 sentenza
n. 7656 Cronologica
Rep. 10770/08

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2363/0 del 2006 R.G.

promossa da

FARMINDUSTRIA ASSOCIAZIONE IMPRESE DEL FARMACO, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Mario Casellato con studio in Roma, piazza Farnese 101

Attore

contro

FILCEA CGIL DELLA CALABRIA, UILCEM UIL DELLA CALABRIA, rappresentate e difese dall'avvocato Rosario Maletta con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maia Pia Ionata, in Roma, Via Brunacci 19 pal.A, interno 3.

e contro

FEMCA CISL DELLA CALABRIA

Convenuta non costituita

Con atto di citazione iscritto a ruolo il 1° aprile 2006, la FARMINDUSTRIA, ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DEL FARMACO, ha convenuto in giudizio la FILCEA-CGL DELLA CALABRIA, la UILCAM-UIL DELLA CALABRIA e LA FEMCA-CISL DELLA CALABRIA, chiedendo il risarcimento dei danni provocati dalla diffusione, congiunta, di due comunicati stampa del 24 novembre 2005 e del 19 dicembre 2005, nei quali, ad avviso della attrice erano contenute notizie ed espressioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione delle industrie farmaceutiche.

Nel primo comunicato si leggeva testualmente: *"denunciano alle istituzioni ed alla opinione pubblica il tentativo spregiudicato effettuato dalla industria farmaceutica con pesanti pressioni esercitate sulla regione Calabria, per bloccare l'accordo"* e che ciò avrebbe rappresentato il tentativo di inquinare l'azione politica ed amministrativa della giunta Loriero". Nello stesso comunicato inoltre le OO.SS. dopo aver definito che *"le operazioni in atto"* rappresentano una *"azione rozza, realizzata con metodi messi in opera da quanti sono convinti che tutto è lecito e tutto è possibile"* asseriscono come *"sconcertante"* che la Regione fosse stata in tal modo oberata *"da problemi artatamente costruiti al solo fine di produrre lo sfondamento della spesa sanitaria"*.

Nel secondo comunicato si denunciava che i sindacati avevano evidenziato *"l'ennesimo atteggiamento dilatorio attraverso il quale l'industria farmaceutica, interferendo con le determinazioni amministrative, inquina l'azione della Regione Calabria, impedendo che l'appropriatezza e l'efficienza prescrittiva produca una assistenza farmaceutica più efficace e più vicina alle esigenze del cittadino"* accusando *"le industrie farmaceutiche di brigare per porre un freno agli abusi in corso"* e che tali comportamenti avrebbero fatto crescere *"la spesa farmaceutica oltre il tetto di spesa previsto per la farmaceutica, superando oltre misura le possibilità economiche e finanziarie della Regione Calabria"*, con una politica dilatoria che *"non ha permesso*

I. Bucci

2008

che venissero posti in essere gli strumenti di contenimento previsti dall'accordo e che tali strumenti potessero produrre i risparmi auspicati", giungendo in definitiva "ad impedire qualsiasi determinazione regionale, al fine di prolungare la stagione degli sprechi" e alla Regione di svolgere una azione di governo corretta, non permettendo "agli ammalati di poter usufruire di una assistenza farmaceutica che garantisca almeno i livelli essenziali di assistenza".

La FEMCA Cisl della Calabria, citata in un secondo tempo su autorizzazione dell'istruttore, non si è costituita.

La domanda è infondata.

Nella costituzione in giudizio la FILCEM-Cgl Calabria, quale soggetto subentrato alla FILCEA-Cgl Calabria e la UILCEM- Uil deducevano che la vicenda che aveva dato origine ai comunicati, di cui non si smentiva la provenienza e la diffusione, andava inquadrata nell'ambito di un trattativa finalizzata, principalmente a contenere, la spesa farmaceutica e, nello stesso tempo, assicurare un'assistenza adeguata a tutti i cittadini salvaguardando i livelli occupazionali. La trattativa era giunta a definire un protocollo d'intesa tra l'assessore alla Sanità della Regione Calabria e le parti sociali, trattativa che era rimasta sospesa in quanto, a seguito dell'interessamento delle industrie farmaceutiche, le quali non avevano preso parte alla discussione sin ad allora svolta avevano avanzato e prospettato all'Assessore la necessità di essere coinvolte nell'accordo. Le OO.SS. e la Regione avevano quindi sollecitato le industrie farmaceutiche interessate a formulare una loro proposta fissando dei termini l'ultimo dei quali aveva una scadenza ai 3 novembre 2005.

Scaduto il termine concordato senza alcuna proposta, la ratifica e l'operatività del protocollo era slittata tanto che alla data del 11 settembre 2006 (data della conclusionale) nessun accordo era stato raggiunto.

Tali circostanze puntualmente indicate, e corroborate dalla documentazione prodotta (protocollo di intesa prospetto del risparmio, copia del telegramma 21 dicembre 2005 delle OO.SS., lettera del 14 novembre 2005 dell'Assessorato, lettera del 21 dicembre 2005 delle OO.SS., lettera del 24 gennaio 2006 dell'Assessorato, comunicato del 20 febbraio 2006, delle OO.SS.), non risultano essere state, specificatamente contestate, dall'attrice, in nessuno scritto successivamente depositato, per cui i fatti esposti, secondo il più recente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, debbono essere ritenuti provati ed esistenti (ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 10 del D.Lgs 5/03), con riferimento all'avvenuta stipula di un protocollo di intesa, alla richiesta della Farmindustria di partecipare alle trattative ed alla mancata conclusione di un accordo diretto al contenimento della spesa farmaceutica.

Ciò posto sembra al giudicante che i comunicati stampa delle OO.SS., possono ritenersi aver avuto la funzione di rendere palese agli iscritti e all'opinione pubblica una vicenda, di pubblico interesse, esercitando un diritto di pensiero e di critica, fondata sui fatti descritti, non gratuita e non offensiva, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, dai toni aspri, ma appropriati ad una vicenda che poteva ben essere interpretata nel senso riassunto dai comunicati stessi.


P.Q.M.

Respinge la domanda e condanna l'attrice a rifondere alle associazioni costituite, entrambe con solidarietà attiva, la somma di EURO 6.000,00 a titolo di rifusione delle spese, di cui 100,00 per spese e 4.000,00 per onorario oltre IVA, CAP e spese generali.

Roma 18 giugno 2008

IL CANCELLIERE C 2
(Dot.ssa Flavia Urbani)

Il giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DIPARTIMENTO CANCELLERIA
28 GIUGNO 2008
IL CANCELLIERE C
(Dot.ssa Flavia Urbani)

